



133

*[Handwritten signature]*

dei premi ceduti al lordo delle provvigioni ed i sinistri, sia denunciati che liquidati, di competenza dell'esercizio.

I rapporti derivanti dagli accordi intervenuti con le Riassicuratrici sono disciplinati dalle altre norme stabilite nel trattato precedentemente stipulato con la Unione Italiana di Riassicurazione.

Le condizioni di esigione hanno effetto dal 1° gennaio 1955 e saranno valide fino al 31 dicembre 1955.

Il progetto che si sottopone all'approvazione non muta le condizioni attuate nell'esercizio 1954 se non nel minor rischio (limitato ai soli premi di conservazione) dello Istituto e nella partecipazione alla riassicurazione delle Società collegate Le Assicurazioni d'Italia e Fininvest.

Si chiede che il Consiglio di amministrazione, qualora non abbia osservazioni in merito, autorizzi la Direzione generale ad introdurre nel progetto stesso le varianti che nel corso delle trattative saranno eventualmente richieste dai riassicuratori.

Il Direttore generale, vista la stessa